



COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO

Provincia di Caserta

ORDINANZA N.05 DEL 06.02.2015

OGGETTO: MISURE PER LA LIMITAZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO; IL SINDACO

VISTE le comunicazioni del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di *Caserta* prot.Ili 174 e 179 del mese di gennaio con le quali si comunicava il superamento dei limiti di legge dei valori della concentrazione di inquinante PM10 rilevati dalla Centralina Arpac sita presso la Scuola "A.Moro" in località *Cancellò Scalo*;

VISTO il D.Lgs. 155/2010 " Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria pulita in *Europa*";

VISTO il D.P.R. 74/2013 " Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett.a) e c) del D.Lgs. 195/2005;

DATO ATTO che tra le misure vi sono quelle relative alla riduzione delle emissioni dovute al riscaldamento degli edifici ed all'accensione dei fuochi;

CONSIDERATO che nel Comune di *San Felice a Cancellò* si è già superato per 12 volte dall'inizio dell'anno il limite consentito dal D.Lgs.155/2010 (valore limite nelle 24 ore per la protezione della salute umana pari a 50microgrammi/metro cubo);

RITENUTO opportuno, per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento dell'aria a tutela della salute pubblica, adottare misure di limitazione del consumo di combustibili fossili;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

Dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento e fino al **30/04/2015** su tutto il territorio comunale:

- Divieto di innalzamento della temperatura oltre i 20 gradi negli edifici adibiti a residenza, ufficio, attività commerciali, ricreative, di culto, sportive ed assimilabili e divieto di innalzamento della temperatura oltre i 18 gradi per gli edifici adibiti ad attività artigianali, industriali ed assimilabili;
- Divieto di accensione di fuochi all'aperto;
- Divieto di climatizzazione degli spazi complementari all'abitazione quali cantine, box, garages, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano le abitazioni con box, garages e cantine
- Riduzione da 14 ore a 12 ore, in orario compreso tra le ore 05.00 e le ore 23.00 di ciascun giorno, di esercizio massimo giornaliero degli impianti di riscaldamento alimentati a gas, gasolio, olio combustibile, combustibili solidi, con esclusione degli edifici adibiti a case di cura, ricoveri, scuole materne ed asili;
- Divieto di combustione di biomasse legnose non conformi alla vigente normativa, di legno impregnato, verniciato o trattato; nonché di rifiuti, carta plastificata, sostanze artificiali di qualsiasi tipo, confezioni o contenitori (tetrapak) e comunque ogni altro materiale che possa rilasciare esalazioni nocive e polveri durante la combustione

AVVISA

Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite con sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art.7bis del D. Lgs. 267/2000

DISPONE

_ Che all'esecuzione della vigilanza su quanto previsto nella presente ordinanza, all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di propria competenza, il Corpo di Polizia Locale, il Dipartimento di Prevenzione della ASLCE1 nonché ogni altro agente o ufficiale di PG a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

_ Che la presente ordinanza venga resa nota ai cittadini ed agli Enti interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet del comune ed anche attraverso gli organi di informazione al fine di garantirne la tempestiva divulgazione.

_ Che la presente ordinanza venga inviata al Comando di Polizia Locale, alla locale Stazione dei Carabinieri, all'ASL CE ed alla Provincia di *Caserta*.

La presente ordinanza è in vigore dalla data della sua pubblicazione e fino al 30/04/2015.

Avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso avanti all'Organo Giudiziario Amministrativo (TAR *Campania*) entro 60 giorni o in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo.

IL SINDACO
Dott.Pasquale De Lucia